



1° giugno 2014

V 1.2 it

N. registrazione/dossier: 511.5/00006/00001

Direttiva

Esami di idoneità psicologica per persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario secondo l'OVF¹ e l'OAASF²

Ufficio federale dei trasporti UFT

¹ RS 742.141.21 Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

² RS 742.141.22 Ordinanza del DATEC sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF)

Nota editoriale

Editore: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Divisione Infrastruttura IN/zr

N. registrazione/dossier: 511.5/00006/00001

Autore: IN/zr

Campo d'applicazione: Processo 43 UFT

Pubblicazione: Sito Internet dell'UFT

Versioni linguistiche: Tedesco (originale)
Francese,
Italiano

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2014.

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Infrastruttura

Toni Eder, Vicedirettore

Edizioni e modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
V 1.0	01.01.2010	jek		sostituito
V 1.1	01.06.2012	jek	art. 22 e 23	sostituito
V 1.2	01.06.2014	jek	nuovi requisiti OAASF	in vigore

Indice

Capitolo 1	Disposizioni generali.....	4
Art. 1	Scopo della direttiva	4
Art. 2	Rilevanza.....	4
Art. 3	Destinatari della direttiva.....	4
Art. 4	Definizioni.....	4
Art. 5	Necessità di un esame di idoneità psicologica	5
Art. 6	Ricorsi ai sensi dell'OVF	5
Capitolo 2	Servizio di psicologia	6
Art. 7	In generale.....	6
Art. 8	Direzione del Servizio di psicologia.....	6
Art. 9	Compiti del Servizio di psicologia.....	6
Art. 10	Ricusa	7
Capitolo 3	Psicologi di fiducia	7
Art. 11	Requisiti e domanda per la nomina.....	7
Art. 12	Nomina e destituzione degli psicologi di fiducia	7
Art. 13	Cambiamenti	7
Art. 14	Competenze e responsabilità	7
Art. 15	Pratica minima per gli psicologi di fiducia.....	7
Art. 16	Aggiornamento professionale e rinnovo della nomina	7
Art. 17	Conclusione dell'attività	8
Art. 18	Conservazione degli atti.....	8
Capitolo 4	Requisiti per gli esami psicologici	8
Art. 19	Requisiti di equipaggiamento per gli esami psicologici.....	8
Art. 20	Requisiti in materia di procedure diagnostiche.....	8
Art. 21	Regole decisionali per la prima valutazione	9
Art. 22	Regole decisionali relative alle abilitazioni acquisite	10
Art. 23	Procedimento in caso di risultati critici	10
Art. 24	Validità di un esame d'idoneità psicologica	11
Art. 25	Requisiti per la valutazione	11
Capitolo 5	Disposizioni finali	12
Art. 26	Entrata in vigore	12
Art. 27	Abrogazione di direttive e documenti previgenti.....	12
Allegato 1a	Requisiti macchinisti e conducenti di tram	13
Allegato 1b	Requisiti capimovimento categoria B	16
Moduli:		
Allegato 2a	Conferma del/della candidato/a o del/della conducente di veicoli motore.....	19
Allegato 2b	Idoneità psicologica del/della conducente di veicoli motore	20
Allegato 2c	Idoneità psicologica capomovimento	21/22

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo della direttiva

La presente direttiva disciplina i diritti e gli obblighi del Servizio di psicologia e degli psicologi di fiducia nominati dall'UFT nonché i requisiti da soddisfare a livello di apparecchiature e procedure per gli esami psicologici. Destinata a concretizzare la legge sulle ferrovie (Lferr)³, gli articoli 13 e 43 dell'ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)⁴, l'articolo 14 e il capitolo 7 sezione 3 dell'ordinanza concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF) nonché gli articoli 11 e 35 dell'ordinanza del DATEC sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAA SF), regola l'esecuzione e la valutazione degli esami di idoneità psicologica. La direttiva, che si limita a definire le condizioni generali essenziali, serve da base agli psicologi di fiducia per lo svolgimento di una procedura d'esame uniforme e una valutazione possibilmente uniforme e trasparente dell'idoneità.

Art. 2 Rilevanza

La presente direttiva non ha valore di legge né di ordinanza, ma è più vincolante di una semplice raccomandazione. L'UFT può autorizzare deroghe, sempre che l'obiettivo perseguito dalla legge, dall'ordinanza e dalla direttiva venga comunque raggiunto.

Art. 3 Destinatari della direttiva

La direttiva è destinata alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ¹ candidati alla guida di veicoli motore e a capomovimento;
- ² conducenti di veicoli motore e capimovimento che devono sottoporsi a un esame psicologico perché sussistono dubbi sulla loro idoneità psicologica;
- ³ periti esaminatori;
- ⁴ imprese;
- ⁵ psicologi di fiducia;
- ⁶ Servizio di psicologia dell'UFT.

Art. 4 Definizioni

¹ Gli psicologi di fiducia sono specialisti nominati dall'UFT in base a una valutazione del Servizio di psicologia dello stesso Ufficio federale. Essi sono autorizzati ad eseguire, attenendosi alla presente direttiva, esami di idoneità su conducenti di veicoli motore alla guida di tali veicoli, capimovimento e candidati.

² Un candidato è idoneo alla guida se soddisfa i requisiti minimi rilevanti in materia di sicurezza e riscontrabili a livello psicodiagnostico. Per analogia, è considerato non idoneo alla guida il candidato che non raggiunge i valori limite previsti. I valori limite tra «idoneo» e «non idoneo» indicano che, qualora non siano raggiunti, le probabilità di successo nella

³ RS 742.101 Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

⁴ RS 742.141.2 Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

formazione sono ridotte e la sicurezza necessaria per la guida non è più garantita in misura sufficiente.

³ Un conducente di veicoli motore è «idoneo con riserva» quando, a causa di limitazioni, temporanee o permanenti della sua idoneità alla guida, il suo impiego deve subire particolari limitazioni, quali ad esempio la riduzione dei suoi tempi di guida o di servizio, la guida solo in presenza di un accompagnatore (misura provvisoria) o la limitazione delle tratte che può percorrere.

⁴ L'idoneità ridotta alla guida è uno stato temporaneo, o di più lunga durata, che può essere dovuto a disturbi di salute, stanchezza, preoccupazioni private o stress eccessivo.

Art. 5 Necessità di un esame di idoneità psicologica

¹ Accanto ad aspetti tecnici o legati all'organizzazione dell'esercizio, le misure di sicurezza per il settore dei trasporti pubblici tengono conto anche del fattore umano. L'attività dei conducenti di veicoli motore e dei capimovimento richiede, oltre ad abilità di base e alle capacità acquisite nell'ambito di una formazione, l'adempimento di tutta una serie di requisiti fisici e psichici. Nell'ambito dell'esame di idoneità psicologica si determina se e in che misura un candidato dispone dei requisiti psichici minimi stabiliti.

² Analizzando varie attività, la psicologia del traffico ha determinato di quali caratteristiche psichiche e di quali capacità occorre tenere conto nell'ambito del traffico ferroviario. Questo tipo di analisi deve essere costantemente adeguato alle evoluzioni tecniche e di tipo organizzativo del settore.

³ Dal punto di vista della sicurezza, per quanto concerne i requisiti minimi richiesti, è giustificato prevedere un certo margine in caso di peggioramento temporaneo delle prestazioni. Un temporaneo calo delle prestazioni, dovuto per esempio a sollecitazioni eccessive (stress), a un momento di malumore o a un raffreddore, non deve aumentare la possibilità di comportamenti erronei rilevanti per la sicurezza. È pertanto importante che le capacità determinanti si situino almeno a un livello medio. Studi sulla garanzia della qualità o studi di validità condotti a intervalli regolari contribuiranno a verificare che i requisiti psichici necessari siano sempre verificati dal punto di vista della loro rilevanza per la sicurezza.

⁴ Se dispongono di un numero di candidature molto elevato e desiderano formare soltanto i candidati più idonei, le imprese possono applicare criteri di selezione più severi rispetto ai requisiti minimi. I chiarimenti ordinati dall'UFT al fine di determinare l'idoneità di un candidato vanno eseguiti indipendentemente da questi criteri aziendali. Gli psicologi o gli istituti che effettuano gli esami sono invece liberi di tenere conto di queste richieste supplementari delle imprese, a condizione che il candidato sia esaminato su incarico delle stesse e che abbia dato il suo consenso scritto in tal senso.

⁵ Se le imprese dispongono di un numero limitato di candidature, potrebbe invece sorgere la necessità di abbassare i requisiti minimi richiesti. Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato dar seguito a tali richieste.

Art. 6 Ricorsi ai sensi dell'OVF

¹ Se non è d'accordo con il risultato dell'esame di idoneità psicologica, il conducente di veicoli motore può richiedere all'UFT entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato l'emanazione di una decisione impugnabile soggetta a emolumento. Le decisioni dell'UFT possono essere impugunate presentando ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica del risultato dell'esame al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente e i relativi motivi.

² Il termine inizia a decorrere in linea di massima il giorno dopo la comunicazione del risultato ed è considerato rispettato con la consegna tempestiva dell'atto di ricorso all'ufficio postale (timbro postale). Le spese procedurali sono di regola addebitate alla parte soccombente.

³ Le persone esaminate di cui all'OAASF non hanno diritto a ricorrere. In caso di disaccordo sugli esiti di un esame, il Servizio di psicologia può procedere a una loro verifica sulla base della presente direttiva.

Capitolo 2 Servizio di psicologia

Art. 7 In generale

Il Servizio di psicologia dell'UFT è un organo di consulenza per gli psicologi di fiducia. È un servizio psicologico esterno e indipendente specializzato nel settore del traffico ferroviario, che svolge inoltre funzioni di consulenza e di assistenza per l'UFT.

Art. 8 Direzione del Servizio di psicologia

Il capo del Servizio di psicologia deve essere titolare di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Svizzera o di un diploma universitario professionale riconosciuto dall'UFT come equivalente ai fini dell'attività in questione. Deve inoltre dimostrare di avere conoscenze specifiche e una pluriennale esperienza diagnostica nell'ambito della psicologia del traffico. Il Servizio di psicologia può, a sua discrezione, richiedere la collaborazione di specialisti esterni.

Art. 9 Compiti del Servizio di psicologia

¹ Il Servizio di psicologia assiste l'UFT fornendogli basi decisionali nei seguenti ambiti:

- a. definizione dei requisiti psicologici che i conducenti di veicoli motore devono soddisfare;
- b. definizione dei requisiti specifici che gli psicologi di fiducia devono rispettare;
- c. esame delle domande per la nomina a psicologo di fiducia;
- d. sorveglianza, dal profilo professionale, degli psicologi di fiducia;
- e. aggiornamento professionale degli psicologi di fiducia;
- f. assistenza all'UFT per questioni o problematiche inerenti alla psicologia del traffico e in caso di procedure di ricorso;
- g. assistenza all'UFT per il riconoscimento degli psicologi di fiducia o dei relativi istituti;
- h. assistenza all'UFT per il riconoscimento di certificati di idoneità per conducenti di veicoli motore rilasciati all'estero.

² Il Servizio può essere coinvolto in caso di indagini su incidenti ferroviari o di problemi legati alla sicurezza del lavoro o della protezione della salute, per consulenze sotto il profilo psicologico.

Art. 10 Ricusa

Per la ricusa del Servizio di psicologia e dei suoi specialisti si applica l'articolo 67 OVF.

Capitolo 3 Psicologi di fiducia

Art. 11 Requisiti e domanda per la nomina

¹ Gli psicologi titolari di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Svizzera o di un diploma universitario professionale riconosciuto dall'UFT come equivalente possono presentare domanda a quest'ultimo per la nomina a psicologi di fiducia, a condizione che dispongano dell'esperienza richiesta in virtù dell'articolo 63 OVF.

² La domanda per la nomina a psicologo di fiducia deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa all'UFT con tutte le prove richieste.

Art. 12 Nomina e destituzione degli psicologi di fiducia

¹ La nomina a psicologo di fiducia ha validità di cinque anni.

² La nomina o la destituzione degli psicologi di fiducia compete alla sezione dell'UFT responsabile del rilascio dei documenti di idoneità, su richiesta del Servizio di psicologia.

Art. 13 Cambiamenti

Gli psicologi di fiducia sono tenuti a notificare eventuali cambiamenti (p.es. d'indirizzo) all'UFT entro 30 giorni.

Art. 14 Competenze e responsabilità

Gli psicologi di fiducia sono tenuti a rispettare le disposizioni dell'OASF, dell'OVF, dell'OAASF e della presente direttiva. Il Servizio di psicologia dell'UFT può effettuare controlli in qualsiasi momento. L'inosservanza della presente direttiva può, a seconda della gravità della trasgressione, comportare un avvertimento o la revoca della nomina. È fatto salvo il ricorso ad altri rimedi giuridici.

Art. 15 Pratica minima per gli psicologi di fiducia

Per soddisfare i requisiti per lo svolgimento della loro attività, gli psicologi di fiducia devono esaminare almeno 30 conducenti di veicoli motore o capimovimento delle ferrovie per anno civile.

Art. 16 Aggiornamento professionale e rinnovo della nomina

¹ Gli psicologi di fiducia sono tenuti a seguire corsi di perfezionamento e a tenersi aggiornati sulle novità diagnostiche nell'ambito della psicologia del traffico. Devono in particolare rispettare le direttive della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) o dell'Associazione svizzera per la psicologia del traffico concernenti l'aggiornamento professionale nel campo della diagnostica collegata alla psicologia del traffico.

² La nomina a psicologo di fiducia si rinnova tacitamente dopo cinque anni se all'UFT è fornita la prova della frequenza dell'aggiornamento e del numero degli esami richiesti secondo gli articoli 65 e 66 OVF.

Art. 17 Conclusione dell'attività

¹ Lo psicologo di fiducia può dimettersi in qualsiasi momento dalla carica osservando un preavviso di tre mesi. Le dimissioni vanno immediatamente comunicate per iscritto all'UFT.

² L'UFT può rimuovere uno psicologo di fiducia dalle sue funzioni, revocandone la nomina, se lo stesso non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 63 OVF.

Art. 18 Conservazione degli atti

Entro il termine di preavviso di tre mesi, gli psicologi di fiducia che si dimettono devono consegnare i documenti concernenti allo psicologo di fiducia designato dall'impresa. I documenti devono essere conservati per 10 anni.

Capitolo 4 Requisiti per gli esami psicologici

Art. 19 Requisiti di equipaggiamento per gli esami psicologici

¹ I locali, l'illuminazione e le apparecchiature necessarie devono essere conformi agli standard vigenti in ambito diagnostico, affinché siano soddisfatti anche i requisiti di cui al articolo 20 della presente direttiva.

² Devono essere allestite e impiegate sistematicamente liste di controllo per la gestione e l'eliminazione di possibili fattori di disturbo ambientali che potrebbero influire sui risultati degli esami, in modo da predisporre i necessari preparativi per l'esecuzione di esami standard.

Art. 20 Requisiti in materia di procedure diagnostiche

¹ Le procedure sono basate su criteri scientifici riconosciuti in ambito psicodiagnostico:

- a. Oggettività: lo svolgimento e la valutazione degli esami, nonché l'interpretazione dei risultati devono essere effettuati da psicologi ed esperti che collaborano in accordo tra loro. L'oggettività va garantita da serie di test standardizzati enomati. L'interpretazione dei risultati viene effettuata in base a criteri decisionali.
- b. Affidabilità: le serie di test devono avere la precisione generalmente richiesta per la caratteristica da rilevare. Questo significa che, nel limite del possibile, non devono dare adito a errori di misurazione. In caso di ripetizione dell'esame entro breve tempo, questo si traduce per esempio in un vantaggio, dal punto di vista della preparazione, per tutti i candidati.
- c. Validità: i test devono consentire il corretto rilevamento delle caratteristiche da valutare. Deve pertanto essere garantita almeno la validità di contenuto, nel senso che diversi esperti devono concordare sul fatto che un determinato test consente di misurare un dato criterio.

- d. Nel limite del possibile deve essere garantita anche la validità di costrutto. Questo significa che il grado di correlazione del test con altre procedure deve essere alta per i metodi volti a misurare gli stessi dati e basso per i metodi destinati a misurare dati diversi. Idealmente ciò deve essere dimostrato da risultati di analisi fattoriali.

² Occorre verificare la validità differenziale e la validità di criterio sulla base di campioni specifici per la professione. In altre parole, occorre dimostrare che i candidati selezionati sono effettivamente idonei all'esercizio della loro attività, ovvero che presentano realmente poche probabilità di commettere errori.

³ In base alle conoscenze diagnostiche attualmente disponibili in Svizzera e all'estero sui requisiti per i conducenti di veicoli motore e per i capimovimento e ad analisi dei requisiti condotte autonomamente, sono state definite nell'allegato 1 le caratteristiche da verificare e i valori limite per l'abilitazione alla guida.

⁴ I valori limite sono indicati sotto forma di posizioni percentuali. La posizione riportata per ogni singola caratteristica indica il numero minimo di punti percentuali del campione normato che deve essere almeno raggiunto nel corrispondente test. Nell'ipotesi ideale, gli standard sono definiti in base a campioni che presentano un determinato rapporto con i conducenti di veicoli motore o con i candidati alla guida di tali veicoli.

⁵ Per la determinazione delle caratteristiche psicologiche in virtù del catalogo dei requisiti vanno previste almeno 5 ore circa per ogni candidato.

Art. 21 Regole decisionali per la prima valutazione

¹ I requisiti variano a seconda delle categorie di abilitazione dei conducenti di veicoli motore. I requisiti di una categoria sono sempre inclusi nella categoria direttamente superiore.

² Deve essere raggiunto il totale richiesto in entrambi i gruppi di capacità applicati per le rispettive categorie, ovvero:

- a. intelligenza e memoria; e
- b. capacità cognitive e psicoreattive.

³ Se in uno dei due gruppi di capacità non viene raggiunto il totale richiesto, il candidato non è idoneo a svolgere l'attività di conducente di veicoli motore della categoria corrispondente o di capomovimento della categoria B. L'esame può quindi essere interrotto se in un gruppo di capacità non viene raggiunto il totale e se non deve essere rilevata l'eventuale idoneità a svolgere l'attività di conducente di veicoli motore delle categorie inferiori B80 o B100.

⁴ I requisiti nella rispettiva categoria devono essere adempiuti in relazione a ogni singolo criterio dei due gruppi di capacità. Eccezionalmente, singoli risultati possono essere leggermente inferiori ai valori richiesti se vi sono buone probabilità che vengano compensati da altri fattori. Ciò è possibile in particolare quando i totali ottenuti nei due gruppi di capacità sono nettamente superiori al minimo richiesto.

⁵ Per quanto concerne la personalità, non si devono avere riscontri negativi in relazione ai criteri definiti.

⁶ Per evitare che il fattore ripetizione possa viziare il risultato di un secondo esame condotto entro lo stesso anno, è ammesso estrapolare il risultato ottenuto per una categoria inferiore o superiore nell'anno in questione, a condizione che il primo esame non abbia dato riscontri negativi particolari.

⁷ I primi valori limite sono stati fissati dall'UFT in base alle esperienze fatte in Svizzera e all'estero e possono essere modificati in base ai risultati degli studi attualmente in corso. I

nuovi valori vengono stabiliti dal Servizio di psicologia. Proposte in questo senso da parte degli psicologi di fiducia autorizzati devono essere sottoposti per iscritto al Servizio.

⁸ In passato, vari test di cultura generale hanno evidenziato un diverso livello di conoscenze nelle tre regioni linguistiche svizzere. Occorre tenere conto di queste possibili differenze, a condizione che ciò non abbia ripercussioni sostanziali sul conseguimento della formazione e sul rischio di commettere errori.

⁹ In genere, i candidati di età superiore ai 50 anni conseguono tendenzialmente risultati meno buoni a causa del progressivo rallentamento dei processi cognitivi. Nell'ambito degli esami di idoneità effettuati su candidati non si tiene tuttavia conto di questo fatto.

¹⁰ In ultima analisi, per la ponderazione e interpretazione dei reperti devono essere rilevanti le competenze psicologiche e l'esperienza acquisita nel corso degli anni. Nei casi limite non si può decidere basandosi su algoritmi statistico-matematici.

Art. 22 Regole decisionali relative alle abilitazioni acquisite

¹ Una verifica delle abilitazioni acquisite può rendersi necessaria quando i conducenti di veicoli motore o i capimovimento si sottopongono a un esame perché intendono conseguire una categoria superiore, se un esame periodico di cui all'articolo 38 capoverso 2bis OVF e all'articolo 24 capoverso 3 OAASF non è stato superato o se l'idoneità psichica viene nuovamente esaminata a seguito di una supposta, ridotta capacità di prestazione ai sensi dell'articolo 13 OASF. In caso di riscontri negativi nell'ambito della personalità il conducente è dichiarato non idoneo. Se nei gruppi di capacità il risultato dell'esame è inferiore al valore limite determinante per la categoria attuale occorre procedere a ulteriori verifiche.

² In analogia all'articolo 21 capoverso 4 è ammissibile un risultato leggermente inferiore ai minimi determinanti. Nel caso delle persone di età superiore ai 50 anni di cui è attestata un'attività ininterrotta di conducente di veicoli motore di almeno 10 anni, è determinante il valore limite della categoria immediatamente inferiore. Per mantenere le abilitazioni acquisite nella categoria attuale senza limitazione alcuna, il risultato non deve essere in nessun caso inferiore a questo valore limite.

³ Il risultato è considerato chiaramente inferiore se non si raggiungono i valori limite secondo il capoverso 2. Conformemente all'articolo 23, i conducenti di veicoli motore in questione devono inoltre sottoporsi a un esame della capacità a svolgere l'attività attuale

Art. 23 Procedimento in caso di risultati critici

¹ La persona esaminata va informata al più presto se in un gruppo di capacità il conseguimento di un risultato significativamente inferiore ai minimi determinanti impone ulteriori accertamenti da effettuarsi d'intesa con i servizi superiori competenti per la valutazione e i periti esaminatori.

² L'esito delle verifiche può avere le seguenti conseguenze per il conducente di veicoli motore:

- a. il conducente conserva le abilitazioni acquisite nella categoria attuale poiché ha dimostrato le sue capacità nella prassi, ma le abilitazioni acquisite vengono eventualmente limitate, p. es. a «reti», «stazioni», «treni merci e di servizio»;
- b. è stabilito l'impiego in una categoria inferiore;
- c. la persona interessata non è più autorizzata a condurre veicoli motore. Una volta decorso il termine stabilito dalla legge ha la possibilità di avviare le pratiche per una nuova formazione.

³ L'esito delle verifiche può avere le seguenti conseguenze per il capomovimento:

- a. il capomovimento conserva le abilitazioni acquisite nella categoria attuale poiché ha dimostrato le sue capacità nella prassi, ma le abilitazioni acquisite vengono eventualmente limitate, relativamente p. es. a impianti, centrali per il comando a distanza, ecc.;
- b. è stabilito l'impiego nella categoria inferiore A;
- c. la persona interessata non è più autorizzata a esercitare la funzione di capomovimento. Una volta decorso il termine stabilito dalla legge ha la possibilità di avviare le pratiche per una nuova formazione.

⁴ Se del caso occorre procedere, d'intesa con il Servizio di psicologia, a un secondo esame d'idoneità da affidare a un altro istituto o psicologo di fiducia.

Art. 24 Validità di un esame d'idoneità psicologica

L'esame non può essere interrotto prima che sia inequivocabilmente chiaro e dimostrabile che ulteriori esami non avrebbero comunque portato a un risultato complessivo positivo. Un eventuale ricorso sarà altrimenti deciso a favore della persona esaminata, nel qual caso sarà possibile procedere a ulteriori esami senza dover rispettare i termini stabiliti dalla legge.

Art. 25 Requisiti per la valutazione

¹ Il risultato dell'esame viene comunicato all'UFT e alla persona esaminata mediante il modulo riportato nell'allegato 2 con la valutazione «idoneo», «non idoneo» oppure «idoneo con riserva» completata da eventuali limitazioni

² Una valutazione scritta viene rilasciata solo su richiesta del mandante o della persona esaminata.

³ La valutazione dei conducenti di veicoli motore deve essere impugnabile mediante ricorso, per cui deve soddisfare tutta una serie di requisiti:

- a. deve essere formulata per iscritto;
- b. deve contenere l'indicazione di tutte le fonti dei dati;
- c. deve essere formulata in una lingua comprensibile per il destinatario;
- d. deve presentare una struttura logica;
- e. deve contenere dichiarazioni direttamente legate ai punti esaminati;
- f. deve distinguere chiaramente tra fatti e interpretazione;
- g. deve contenere conclusioni chiare, documentate e comprensibili;
- h. deve essere basata sull'apprezzamento di tutti i risultati precedentemente elaborati; deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile (possibilità: «idoneo», «non idoneo» e «idoneo con riserva»); in caso di idoneità con riserva, devono essere indicate le limitazioni;
- i. la valutazione può essere comunicata oralmente al termine dell'esame soltanto se è prevedibile che la valutazione scritta conterrà le medesime conclusioni.

⁴ La valutazione scritta viene trasmessa al mandante. Se non funge anche da mandante, la persona esaminata può, su richiesta, prenderne visione. L'UFT viene informato soltanto sul risultato concreto. Deve essere mantenuto il segreto nei confronti di altre persone.

⁵ Nel caso di una procedura di ricorso, all'UFT vanno trasmessi gli atti completi, ovvero tutti i documenti elaborati dallo psicologo di fiducia.

⁶ In caso di ripetizione della valutazione (al termine del periodo di attesa o in seguito a un ricorso), il nuovo perito deve poter accedere ai documenti esistenti, comprese le precedenti valutazioni

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 26 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2014.

Art. 27 Abrogazione di direttive e documenti previgenti

La direttiva del 1° giugno 2012 con gli allegati 1–2 è abrogata.

Allegato 1a Requisiti macchinisti e conducenti di tram

Catalogo dei requisiti per le caratteristiche psichiche ai sensi dell'art. 4 OVF

Requisiti psichici	Cat ¹ A40 e A	Cat B80	Cat B100	Cat B
Intelligenza e memoria				
Pensiero logico	PR 30	PR 40	PR 40	PR 50
Comprensione del significato linguistico	PR 30	PR 40	PR 40	PR 50
Aritmetica applicata	PR 30	PR 40	PR 40	PR 50
Capacità di rappresentazione spaziale	PR 20	PR 30	PR 30	PR 30
Memoria a breve termine	PR 30	PR 30	PR 30	PR 40
Memoria a lungo termine	PR 30	PR 30	PR 40	PR 40
Bilancio <i>Intelligenza e memoria</i>	<i>PR 25</i>	<i>PR 30</i>	<i>PR 40</i>	<i>PR 50</i>

Tutte le posizioni percentuali (PP) riportate in questa tabella sono riferite a campioni rappresentativi di adulti d'età tra i 20 e i 40 anni, riferiti alla popolazione residente in Svizzera. Una posizione percentuale pari a 40 significa che per la caratteristica in questione il candidato alla guida di veicoli motore deve ottenere un risultato superiore del 40 % al campione standard. Questi campioni standard riferiti alla popolazione globale costituiscono un metro di misura approssimativo e provvisorio.

¹ Categoria:

A40 e A: macchinista per il servizio di manovra, corse senza utilizzazione dei segnali principali

B80: macchinista e conducente di tram, complessità ridotta, fino a 80 km/h, peso rimorchiato mass. 1200 t su binari a scartamento normale, peso rimorchiato limitato per forti pendenze

B100: macchinista, complessità media, fino a 100 km/h, peso rimorchiato limitato per forti pendenze

B: macchinista, complessità elevata, velocità > 100 km/h

Requisiti psichici	Cat ¹ A40 e A	Cat B80	Cat B100	Cat B
Capacità cognitive e psicoreattive				
Attenzione selettiva	PR 30	PR 40	PP 40	PR 50
Capacità di reagire in situazioni di stress	PR 40	PR 50	PR 50	PR 50
Capacità di percezione visiva	PR 30	PR 40	PR 40	PR 40
Percezione selettiva in caso di stimoli distrattori	PR 30	PR 40	PR 40	PR 50
Capacità di concentrazione	PR 30	PR 40	PR 40	PR 50
Vigilanza	PR 30	PR 35	PR 40	PR 40
Attenzione divisa	PR 30	PR 40	PR 40	PR 40
<i>Bilancio Capacità cognitive e psicomotorie</i>	<i>PR 30</i>	<i>PR 35</i>	<i>PR 40</i>	<i>PR 50</i>

Tutte le posizioni percentuali (PP) riportate in questa tabella sono riferite a campioni rappresentativi di adulti d'età tra i 20 e i 40 anni, riferiti alla popolazione residente in Svizzera. Una posizione percentuale pari a 40 significa che per la caratteristica in questione il candidato alla guida di veicoli motore deve ottenere un risultato superiore del 40 % al campione standard. Questi campioni standard riferiti alla popolazione globale costituiscono un metro di misura approssimativo e provvisorio.

¹ Categoria:

A40 e A: macchinista per il servizio di manovra, corse senza utilizzazione dei segnali principali

B80: macchinista e conducente di tram, complessità ridotta, fino a 80 km/h, peso rimorchiato mass. 1200 t su binari a scartamento normale, peso rimorchiato limitato per forti pendenze

B100: macchinista, complessità media, fino a 100 km/h, peso rimorchiato limitato per forti pendenze

B: macchinista, complessità elevata, velocità > 100 km/h

Requisiti psichici	Cat ¹ A40 e A	Cat B80	Cat B100	Cat B
Requisiti legati alla personalità				
Stabilità emotionale	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo
Comportamento conforme alle regole	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo
Sensibilità ai rischi	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo
Autoregolazione	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo
Gestione di situazioni stressanti	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo	nessun riscontro negativo

¹ Categoria:

A40 e A: macchinista per il servizio di manovra, corse senza utilizzazione dei segnali principali

B80: macchinista e conducente di tram, complessità ridotta, fino a 80 km/h, peso rimorchiato mass. 1200t su binari a scartamento normale, peso rimorchiato limitato per forti pendenze

B100: macchinista, complessità media, fino a 100 km/h, peso rimorchiato limitato per forti pendenze

B: macchinista, complessità elevata, velocità > 100 km/h

Allegato 1b Requisiti capimovimento categoria B

Catalogo dei requisiti per le caratteristiche psichiche ai sensi dell'art. 3 OAASF

Requisiti psichici	Cat. B -> capomovimento
Intelligenza e memoria	
Pensiero logico	PR 50
Comprensione del significato linguistico	PR 50
Aritmetica applicata	PR 40
Capacità di rappresentazione spaziale	PR 30
Memoria a breve termine	PR 50
Memoria a lungo termine	PR 50
Bilancio <i>Intelligenza e memoria</i>	<i>PR 50</i>

Tutte le posizioni percentuali (PP) riportate in questa tabella sono riferite a campioni rappresentativi di adulti d'età tra i 20 e i 40 anni, riferiti alla popolazione residente in Svizzera. Una posizione percentuale pari a 40 significa che per la caratteristica in questione il candidato alla guida di veicoli motore deve ottenere un risultato superiore del 40 % al campione standard. Questi campioni standard riferiti alla popolazione globale costituiscono un metro di misura approssimativo e provvisorio.

Requisiti psichici	Cat. B -> capomovimento
Capacità cognitive e psicoreattive	
Attenzione selettiva	PR 50
Capacità di percezione visiva	PR 40
Capacità di concentrazione	PR 50
Vigilanza	PR 40
Gestione simultanea / multi tasking	PR 50
Bilancio <i>Capacità cognitive e psicomotorie</i>	<i>PR 50</i>

Tutte le posizioni percentuali (PP) riportate in questa tabella sono riferite a campioni rappresentativi di adulti d'età tra i 20 e i 40 anni, riferiti alla popolazione residente in Svizzera. Una posizione percentuale pari a 40 significa che per la caratteristica in questione il candidato alla guida di veicoli motore deve ottenere un risultato superiore del 40 % al campione standard. Questi campioni standard riferiti alla popolazione globale costituiscono un metro di misura approssimativo e provvisorio.

Requisiti psichici	Cat. B -> capomovimento
Requisiti legati alla personalità	
Resistenza a ritmi di lavoro intensi	nessun riscontro negativo
Stabilità emotiva	nessun riscontro negativo
Capacità decisionale	nessun riscontro negativo
Capacità di apprendimento	nessun riscontro negativo
Comportamento conforme alle regole	nessun riscontro negativo
Sensibilità ai rischi	nessun riscontro negativo
Doti comunicative	nessun riscontro negativo
Affabilità	nessun riscontro negativo



Allegato 2a della direttiva «Esami di idoneità psicologica»

Conferma del/della candidato/a o del/della conducente di veicoli motore

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	

Nota

È opportuno consegnare l'allegato 2a al/alla candidato/a o al/alla conducente di veicoli motore prima dell'esame psicologico, in modo che siano firmati, al fine di assicurare uno svolgimento efficiente dell'esame stesso.

Condizioni generali

L'articolo 14 dell'OVF e gli articoli 12 e 13 della OASF disciplinano le disposizioni generali dell'esame psicologico quali il livello di requisiti, la frequenza degli esami, gli onorari, la notifica di capacità compromesse da parte di conducenti di veicoli motore, la veridicità dei dati psicologici forniti, la revoca della licenza o la restrizione della sua validità.

La conferma del/della candidato/a o del/della conducente di veicoli motore (allegato 2a) e la conferma dello psicologo di fiducia (allegato 2b) sono in due esemplari.

Trasmissione e archiviazione delle conferme (allegato 2a e 2b):

- un esemplare della conferma è destinato al/alla candidata o al/alla conducente di veicoli motore;
- un esemplare della conferma è destinato all'impresa, che deve trasmetterlo all'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- una copia delle conferme viene archiviata nella documentazione dello psicologo e considerata come documento confidenziale.

Il superamento di un esame di idoneità psicologica non è una garanzia di assunzione o di formazione da parte dell'impresa.

Il superamento di un esame di idoneità psicologica costituisce soltanto uno dei requisiti da soddisfare nella domanda per il rilascio di una licenza che l'impresa sottopone all'UFT. La decisione relativa alla richiesta di una licenza spetta all'impresa.

Il/La candidato/a o il/La conducente di veicoli motore conferma di essere a conoscenza delle condizioni generali e di aver fornito indicazioni veritiere sulla sua persona. Con la sua firma dà il proprio assenso alla raccolta e allo scambio reciproco, da parte del medico di fiducia o dello psicologo o dei medici incaricati di eventuali esami speciali, il servizio di medicina specialistico e l'UFT di informazioni o documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona. Prende atto che l'indicazione di dati falsi o la dissimulazione di fatti essenziali può comportare il rifiuto da parte dell'UFT, in un secondo tempo, di rilasciare la licenza o la revoca temporanea, a tempo indeterminato o permanente della licenza. Il/La candidato/a o il/La conducente di veicoli motore dà inoltre il proprio assenso, in caso di un'eventuale sostituzione dello psicologo di fiducia, al trasferimento di tutta la documentazione psicologica che lo riguarda al nuovo psicologo di fiducia. Infine, in caso di constatazione di consumo occasionale di canapa, acconsente a che ne sia informata l'impresa.

La persona interessata ha sempre il diritto di ricevere informazioni sui dati trattati o conservati presso il psicologo di fiducia.

Il/La sottoscritto/a conferma di essere stato/a reso/a attento/a sul fatto che può richiedere all'UFT con fondazione una decisione impugnabile, soggetta al pagamento di una tassa, circa i risultati dell'esame entro 10 giorni dalla loro comunicazione.

Luogo, data:	Firma:



Allegato 2b della direttiva «Esami di idoneità psicologica»

Generalità del/della candidato/a o del/della conducente di veicoli motore:				
Cognome:				
Nome:				
Data di nascita:				
No licenza:				
Impresa:				
Categoria:	<input type="checkbox"/> B80	<input type="checkbox"/> B100	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Altra:

Risultato:	
Esame di idoneità psicologica eseguito da:	
Nome dell'istituto:	
Data dell'esame:	
<input type="checkbox"/> Primo esame ai sensi dell'art. 14 OVF	
<input type="checkbox"/> Esame straordinario / valutazione ai sensi dell'art. 12 e 13 OASF	
<input type="checkbox"/> idoneo/a	
<input type="checkbox"/> non idoneo/a	
<input type="checkbox"/> non idoneo/a temporaneamente presumibilmente fino:	
<input type="checkbox"/> idoneo/a con riserva	
Osservazioni:	
Luogo, data, timbro e firma dello psicologo di fiducia:	



Allegato 2c, pagina 1, della direttiva «Esami di idoneità psicologica»

Conferma della persona esaminata

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	

Nota

È opportuno consegnare l'allegato 2c, pagina 1, alla persona prima dell'esame psicologico, in modo che siano firmati, al fine di assicurare uno svolgimento efficiente dell'esame stesso.

Condizioni generali

L'articolo 11 dell'OAASF e gli articoli 12 e 13 della OASF disciplinano le disposizioni generali dell'esame psicologico, la notifica di capacità compromesse da parte della persona e la veridicità dei dati psicologici forniti.

La conferma della persona (allegato 2c, pagina 1) e la conferma dello psicologo di fiducia (allegato 2c, pagina 2) sono in due esemplari.

Trasmissione e archiviazione delle conferme (allegato 2c):

- un esemplare della conferma è destinato alla persona;
- un esemplare della conferma è destinato all'impresa;
- una copia delle conferme viene archiviata nella documentazione dello psicologo e considerata come documento confidenziale.

Il superamento di un esame di idoneità psicologica non è una garanzia di assunzione o di formazione da parte dell'impresa.

La persona conferma di essere a conoscenza delle condizioni generali e di aver fornito indicazioni veritiere sulla sua persona. Con la sua firma dà il proprio assenso alla raccolta e allo scambio reciproco, da parte del medico di fiducia o dello psicologo o dei medici incaricati di eventuali esami speciali, il servizio di medicina specialistico e l'UFT di informazioni o documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona. Prende atto che l'indicazione di dati falsi o la dissimulazione di fatti essenziali può comportare il rifiuto da parte dell'impresa, in un secondo tempo, di rilasciare il certificato o la revoca temporanea, a tempo indeterminato o permanente del certificato. La persona dà inoltre il proprio assenso, in caso di un'eventuale sostituzione dello psicologo di fiducia, al trasferimento di tutta la documentazione psicologica che lo riguarda al nuovo psicologo di fiducia. Infine, in caso di constatazione di consumo occasionale di canapa, acconsente a che ne sia informata l'impresa.

La persona interessata ha sempre il diritto di ricevere informazioni sui dati trattati o conservati presso il psicologo di fiducia.

Luogo, data:

Firma:



Allegato 2c, pagina 2, della direttiva «Esami di idoneità psicologica»

Generalità della persona esaminata:		
Cognome:		
Nome:		
Data di nascita:		
No personale:		
Impresa:		
Categoria:	<input type="checkbox"/> B Capomovimento	<input type="checkbox"/> Altra:

Risultato:	
Esame di idoneità psicologica eseguito da:	
Nome dell'istituto:	
Data dell'esame:	
<input type="checkbox"/> Primo esame ai sensi dell'art. 11 OAASF	
<input type="checkbox"/> Esame straordinario / valutazione ai sensi dell'art. 12 e 13 OAASF	
<input type="checkbox"/> idoneo/a	
<input type="checkbox"/> non idoneo/a	
<input type="checkbox"/> non idoneo/a temporaneamente presumibilmente fino:	
<input type="checkbox"/> idoneo/a con riserva	
Osservazioni:	
Luogo, data, timbro e firma dello psicologo di fiducia:	